RACCOMANDAZIONE DELLA COMMISSIONE

del 7 aprile 2004

sull'uso di un formato comune europeo per le licenze rilasciate in conformità con la direttiva 95/18/CE del Consiglio relativa alle licenze delle imprese ferroviarie

[notificata con il numero C(2004) 1279]

(2004/358/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 211, secondo trattino,

considerando quanto segue:

(1) L'articolo 4 della direttiva 95/18/CE del Consiglio, del 19 giugno 1995, relativa alle licenze delle imprese ferroviarie ([1]), modificata dalla direttiva 2001/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ([2]), stabilisce che una licenza è valida in tutto il territorio della Comunità e l'articolo 11, paragrafo 8, obbliga gli Stati membri a informare la Commissione delle licenze rilasciate, sospese, revocate o modificate e la Commissione a informare tempestivamente gli altri Stati membri in merito. Un formato comune per le licenze e le comunicazioni riguardanti le licenze faciliterebbe quindi le attività degli Stati membri e della Commissione e agevolerebbe per tutte le parti interessate, in particolare le autorità preposte al rilascio delle licenze, l'accesso alle informazioni sulle licenze.

(2) La direttiva 2001/13/CE estende a tutte le imprese ferroviarie l'obbligo degli Stati membri di rilasciare licenze ferroviarie alle imprese ferroviarie che forniscono servizi in virtù dell'articolo 10 della direttiva 91/440/CEE del Consiglio, del 29 luglio 1991, sullo sviluppo delle ferrovie comunitarie ([3]). Di conseguenza, la licenza ferroviaria è riconosciuta e usata più ampiamente all'interno della Comunità.

(3) La direttiva 2001/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2001, che modifica la direttiva 91/440/CEE sullo sviluppo delle ferrovie comunitarie ([4]), prevede l'accesso delle imprese ferroviarie titolari di licenza alla rete ferroviaria transeuropea per il trasporto di merci dal 15 marzo 2003 e all'intera rete ferroviaria dal 15 marzo 2008 per operare treni merci internazionali. Gli Stati membri effettueranno uno scambio sempre più intenso di informazioni sulle licenze e controlleranno che le imprese ferroviarie che esercitano questi diritti di accesso siano titolari di una licenza in corso di validità. È quindi necessario normalizzare il modulo di licenza e le informazioni sulle licenze, rendendole più facilmente disponibili.

(4) Le licenze ferroviarie rilasciate conformemente alle disposizioni delle direttive 95/18/CE e 2001/13/CE sono valide anche nello Spazio economico europeo in virtù della decisione n. 118/2001 del Comitato misto SEE, del 28 settembre 2001, che modifica l'allegato XIII all'accordo SEE ([5]). Le licenze rilasciate nello Spazio economico europeo sono ugualmente valide nella Comunità in virtù della stessa decisione.

(5) Tutte le informazioni necessarie ad attestare che un'impresa ferroviaria è titolare di una licenza per un determinato tipo di servizio di trasporto ferroviario possono essere contenute in un documento normalizzato di una pagina. Il formato normalizzato della licenza faciliterebbe la pubblicazione di tutte le informazioni pertinenti sulle licenze nel sito web della Commissione. Il formato in questione potrebbe essere modificato in futuro in base all'esperienza acquisita usandolo e all'evolversi delle richieste di ulteriori informazioni sulle licenze.

(6) Tuttavia, i requisiti di cui all'articolo 9 della direttiva 95/18/CE sull'assicurazione o su disposizioni equivalenti a copertura della responsabilità, possono variare da uno Stato membro all'altro in virtù della normativa nazionale. L'attestazione della conformità dell'impresa ferroviaria a tali requisiti nazionali dovrebbe essere pertanto fornita mediante un allegato alla licenza. Se imposto dai requisiti giuridici sulla copertura finanziaria per la responsabilità, un allegato separato dovrebbe essere aggiunto per ogni Stato membro in cui l'impresa ferroviaria titolare della licenza esercita diritti di accesso.

(7) Oltre ai requisiti stabiliti dalla direttiva 95/18/CE, uno Stato membro può imporre disposizioni legali e regolamentari nazionali alle imprese ferroviarie, come descritto all'articolo 12 della direttiva 95/18/CE. Tali disposizioni possono essere citate nella licenza ma non è necessario imporre che siano comunicate alla Commissione in relazione al modello normalizzato di licenza. Tuttavia, la licenza deve segnalarne l'esistenza e la Commissione deve poterle ottenere su richiesta.

([1]) GU L 143 del 27.6.1995, pag. 70.
([2]) GU L 75 del 15.3.2001, pag. 26.
([3]) GU L 237 del 24.8.1991, pag. 25.
([4]) GU L 75 del 15.3.2001, pag. 1.
([5]) GU L 322 del 6.12.2001, pag. 32.

(8) Le disposizioni della presente raccomandazione sono state sottoposte al comitato per lo sviluppo delle ferrovie europee istituito dall'articolo 11, lettera a), della direttiva 91/440/CEE e dall'articolo 35 della direttiva 2001/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2001, relativa alla ripartizione della capacità di infrastruttura ferroviaria, all'imposizione dei diritti per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria e alla certificazione di sicurezza ([1]). Il comitato ha espresso un parere positivo sulla raccomandazione.

(9) Quando gli Stati membri, in applicazione dei requisiti della direttiva 95/18/CE, stabiliscono norme sul formato delle licenze ferroviarie, dette norme dovrebbero essere basate su un formato normalizzato.

(10) L'autorità dello Stato membro preposta al rilascio delle licenze trasmette le informazioni riguardanti il rilascio, la sospensione, la revoca e la modifica delle licenze ferroviarie all'impresa ferroviaria interessata e alla Commissione europea usando il formato normalizzato della licenza.

RACCOMANDA:

1. Le licenze rilasciate ai sensi della direttiva 95/18/CE devono essere presentate usando il formato normalizzato di cui all'allegato I alla presente raccomandazione.

   Quando una licenza è modificata, sospesa, revocata o sostituita con una licenza temporanea, un documento deve essere rilasciato e presentato nel formato normalizzato.

2. La prova che attesta che un'impresa ferroviaria titolare di licenza rispetta i requisiti nazionali in materia di assicurazione o ha adottato disposizioni equivalenti per la copertura della responsabilità, deve essere prodotta in un allegato alla licenza, usando il formato normalizzato di cui all'allegato II alla presente raccomandazione.

3. Gli Stati membri sono i destinatari della presente raccomandazione.

Fatto a Bruxelles, il 7 aprile 2004.

Per la Commissione

Loyola DE PALACIO

Vicepresidente

([1]) GU L 75 del 15.3.2001, pag. 29.

ALLEGATO I

Formato normalizzato per le licenze ferroviarie

Il formato normalizzato per le licenze ferroviarie, le spiegazioni e le istruzioni per l'uso sono riportati nelle pagine seguenti.



LICENZA PER LA FORNITURA DI SERVIZI DI TRASPORTO FERROVIARIO

nell'Unione europea e nello Spazio economico europeo conformemente alla direttiva 95/18/CE, modificata dalla direttiva 2001/13/CE e dalla legislazione nazionale pertinente.

1. **Stato che rilascia la licenza**

Stato che rilascia la licenza	☐ Nuova licenza ☐ Licenza modificata
N. licenza nazionale	Identificazione della decisione
Legislazione applicabile	
Autorità preposta al rilascio della licenza	Telefono
Recapito postale	Fax
CAP e località	E-mail

2. **Titolare della licenza**

Impresa ferroviaria	Telefono
Recapito postale	Fax
CAP e località	E-mail
N. di registrazione	N. di partita IVA

3. **Validità**

Valida dal	Licenza temporanea: ☐ SÌ ☐ NO Se SÌ: valida fino al
Tipo di servizi: ☐ merci ☐ passeggeri	
Sospesa il	Revocata il

4. **Modifiche**

Modificata il
Descrizione della modifica

5. **Condizioni e obblighi**

Citare le condizioni di cui all'articolo 10, paragrafo 2, e/o all'articolo 12 della direttiva 95/18/CE o indicare dove è reperibile la documentazione.

Data Firma

Nome

Numero di notifica CE della licenza

Spiegazioni e istruzioni per l'uso

La normativa comunitaria applicabile è stabilita nella direttiva 95/18/CE del Consiglio, del 19 giugno 1995, relativa alle licenze delle imprese ferroviarie (GU L 143 del 27.6.1995, pag. 70) e nella direttiva 2001/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2001, che modifica la direttiva 95/18/CE relativa alle licenze delle imprese ferroviarie (GU L 75 del 15.3.2001, pag. 26).

Le licenze ferroviarie rilasciate conformemente alle disposizioni delle direttive 95/18/CE e 2001/13/CE sono valide anche nello Spazio economico europeo in virtù della decisione n. 118/2001 del Comitato misto SEE, del 28 settembre 2001, che modifica l'allegato XIII (Trasporti) dell'accordo SEE (GU L 322 del 6.12.2001, pag. 32). Le licenze rilasciate nello Spazio economico europeo sono valide anche nella Comunità in virtù della stessa decisione.

Ogni volta che viene presa una decisione riguardante una determinata impresa ferroviaria titolare di licenza, che prevede la modifica, la sospensione, la revoca o la sostituzione di una licenza permanente con una temporanea, deve essere presentato un nuovo documento.

La licenza è sempre accompagnata dall'allegato riguardante la copertura finanziaria della responsabilità.

Le seguenti spiegazioni dettagliate si riferiscono ai campi numerati del modulo. I riferimenti rimandano agli articoli della direttiva 95/18/CE:

1. **Stato che rilascia la licenza.** Indicare sempre se un documento riguarda una licenza nuova o una modifica a una licenza già esistente. Identificare la legislazione applicabile nello Stato che rilascia la licenza con un riferimento alla legge o ad altre disposizioni legislative. Indicare il numero di identificazione della licenza usato nello Stato che rilascia la licenza e, ove opportuno, l'identificazione della decisione dell'autorità con un numero di riferimento o altro riferimento opportuno. L'autorità preposta al rilascio della licenza è designata dagli Stati membri a norma dell'articolo 3 ed è identificata in modo da permettere alle parti interessate di contattarla. Indicare il numero di telefono del centralino, ove presente, e non quello del responsabile del rilascio delle licenze. Includere i prefissi internazionali del numero di telefono e di fax. Indicare l'indirizzo di posta elettronica generale dell'autorità.

2. **Titolare della licenza.** Come per l'autorità preposta al rilascio della licenza, indicare anche per il titolare della licenza gli indirizzi generali dell'impresa ferroviaria, evitando riferimenti a persone specifiche. Se diversi numeri di registrazione sono assegnati al titolare conformemente alla normativa nazionale, nel modulo è possibile indicare il numero di partita IVA e un altro numero di registrazione. Includere i prefissi internazionali del numero di telefono e di fax.

3. **Validità.** Ai sensi dell'articolo 10, le licenze restano valide fintantoché l'impresa ferroviaria adempie gli obblighi previsti dalla direttiva. Il riesame consentito conformemente all'articolo 10, paragrafo 1 non richiede la modifica del documento di licenza. Indicare nei campi opportuni l'eventuale sospensione, revoca o modifica della licenza a seguito del riesame e presentare un nuovo documento.

   L'autorità che rilascia la licenza indica la prima data di validità e il tipo o i tipi di servizi per cui la licenza è valida. In caso di licenza temporanea, emessa in virtù del disposto dell'articolo 11, paragrafo 3, inserire una data finale. Una licenza temporanea ha validità massima di sei mesi. In caso di sospensione o revoca, inserire le relative date nel modulo. Inserire le date secondo un formato comune (ggmmaa).

4. **Modifiche.** Se l'impresa ferroviaria titolare di una licenza modifica o estende in misura considerevole le sue attività, la licenza deve essere ripresentata per essere sottoposta a una revisione (articolo 11, paragrafo 6). A seguito della revisione la licenza può essere modificata: in questo caso, indicare la data di modifica nel relativo campo corredandola di una breve descrizione. Inserire le date secondo un formato comune (ggmmaa).

5. **Condizioni e obblighi.** L'articolo 10, paragrafo 2 stabilisce che le licenze possono contenere disposizioni specifiche in materia di sospensione o di revoca delle stesse. Inserire le eventuali disposizioni in questo campo. L'articolo 12 prevede la possibilità che uno Stato membro imponga alle imprese ferroviarie prescrizioni supplementari in virtù della legislazione nazionale e delle disposizioni normative. Indicare in questo campo il riferimento a detti requisiti addizionali o alla decisione dell'autorità, se pertinenti ai fini della licenza.

6. **Firma.** Una persona autorizzata a prendere decisioni sulle licenze firma la licenza consegnata all'impresa ferroviaria. Copia del documento firmato è inviata alla Commissione e una versione elettronica del documento è trasmessa alla Commissione. Indicare per esteso il nome della persona firmataria. La Commissione attribuisce alla licenza un numero di notifica CE prima della sua pubblicazione e lo comunica all'autorità preposta al rilascio della licenza.

ALLEGATO II

Formato normalizzato per l'allegato alla licenza ferroviaria relativo all'assicurazione

Il formato normalizzato per l'allegato alla licenza ferroviaria, le spiegazioni e le istruzioni per l'uso del modulo sono riportati nelle pagine seguenti.



LICENZA

Allegato relativo all'assicurazione n. .....

Copertura finanziaria della responsabilità civile

riguardante la licenza per la fornitura di servizi di trasporto ferroviario nell'Unione europea e nello Spazio economico europeo conformemente alla direttiva 95/18/CE, modificata dalla direttiva 2001/13/CE, e alla legislazione nazionale pertinente

1. **Stato che rilascia la licenza**

Stato che rilascia la licenza	Autorità preposta al rilascio delle licenze
N. di licenza nazionale	Identificazione della decisione
Legislazione applicabile	

2. **Titolare della licenza**

Impresa ferroviaria	
N. di registrazione	N. di partita IVA

3. **Autorità preposta al rilascio della licenza responsabile dell'approvazione della copertura finanziaria** (se diversa dall'autorità preposta al rilascio delle licenze di cui al punto 1)

Autorità preposta al rilascio della licenza	Telefono
Recapito postale	Fax
CAP e località	E-mail
Stato	Legislazione applicabile

4. **Copertura finanziaria della responsabilità civile**

Importo della copertura finanziaria	Disposizioni equivalenti (breve descrizione)
Copertura geografica	
Valida dal	Valida fino al

5. **Condizioni e obblighi**

Citare le condizioni nazionali di cui all'articolo 10, paragrafo 2< e/o all'articolo 12 della direttiva 95/18/CE o indicare dove è reperibile la documentazione :

Data Firma

Nome
Numero di notifica CE della licenza

Spiegazioni e istruzioni per l'uso

L'articolo 9 della direttiva 95/18/CE stabilisce che un'impresa ferroviaria deve essere coperta da idonea assicurazione o avere adottato disposizioni equivalenti, a norma delle legislazioni nazionali e internazionali, a copertura della responsabilità civile in caso di incidenti. L'importo massimo dell'assicurazione richiesto dagli Stati membri per soddisfare detto requisito varia a seconda della legislazione nazionale e di altri requisiti normativi. Di conseguenza, un'assicurazione sottoscritta da un'impresa ferroviaria in uno Stato membro può essere insufficiente in un altro Stato membro. L'organismo che rilascia la licenza deve quindi accludere un allegato alla licenza, usando il formato di cui all'allegato II alla presente raccomandazione. Il primo allegato concernente l'assicurazione deve essere contrassegnato con il numero uno (1) e deve essere presentato dall'autorità preposta al rilascio della licenza.

Grazie alle informazioni fornite dall'allegato sull'assicurazione, l'autorità preposta al rilascio della licenza in un determinato Stato membro può controllare se l'assicurazione sottoscritta in origine dall'impresa ferroviaria e approvata nello Stato che rilascia la licenza è sufficiente nell'altro Stato membro. In caso negativo, l'autorità in questione può chiedere all'impresa ferroviaria di sottoscrivere una polizza assicurativa supplementare e quindi può accludere al documento di licenza un nuovo allegato concernente l'assicurazione, usando il formato normalizzato del presente allegato II e numerandolo progressivamente (2, 3, 4, ecc.). Ai sensi dell'articolo 5 della direttiva 95/18/CE, l'impresa ferroviaria è tenuta a dimostrare alle autorità preposte al rilascio delle licenze di essere in grado di soddisfare i requisiti previsti.

Le seguenti spiegazioni dettagliate si riferiscono ai campi numerati del modulo. I riferimenti rimandano agli articoli della direttiva 95/18/CE.

1. **Stato che rilascia la licenza.** Le informazioni contenute nella licenza devono essere ripetute in questo campo per consentire la corretta identificazione della licenza. L'autorità preposta al rilascio delle licenze è designata dagli Stati membri conformemente all'articolo 3. Considerando che l'allegato è unito alla licenza, come previsto all'allegato I della presente raccomandazione, non è necessario ripetere tutte le informazioni riportate sull'autorità preposta al rilascio delle licenze. È sufficiente indicarne la denominazione.

2. **Titolare della licenza.** Considerando che l'allegato è unito alla licenza, non è necessario ripetere tutte le informazioni riportate sul titolare della licenza. È sufficiente indicarne il nome e gli eventuali numeri di registrazione.

3. **Organismo preposto al rilascio della licenza responsabile dell'approvazione della copertura finanziaria.** Se l'allegato riguardante l'assicurazione è presentato dall'organismo preposto al rilascio della licenza all'impresa ferroviaria, non completare questo campo. Se l'autorità preposta al rilascio delle licenze in un altro Stato membro ha chiesto e approvato un'ulteriore copertura assicurativa, indicarne in questo campo gli estremi di contatto. Indicare i prefissi internazionali del numero di telefono e di fax.

4. **Copertura finanziaria della responsabilità civile.** Indicare in questo campo l'importo massimo dell'assicurazione richiesto e approvato, specificare la valuta in cui l'importo è espresso. Se l'impresa ferroviaria non ha sottoscritto una polizza assicurativa ma ha dimostrato di essere coperta mediante disposizioni equivalenti (per esempio una garanzia finanziaria), descrivere la natura di tale copertura. Indicare altresì se la copertura geografica è limitata a un determinato paese o a una regione o se determinati paesi o regioni sono specificamente esclusi. Inserire la prima data di validità della polizza assicurativa. L'impresa ferroviaria ha l'obbligo di mantenere la sua copertura della responsabilità. La licenza non è valida se l'impresa ferroviaria non soddisfa questo requisito (articolo 5). Tuttavia, in casi eccezionali può essere sottoscritta un'assicurazione per un periodo limitato. In questo caso può essere indicata una data di scadenza della validità. Inserire le date secondo un formato comune (gg mm aa). L'autorità preposta al rilascio delle licenze può controllare che l'impresa ferroviaria soddisfi i requisiti (articolo 11). Se la copertura finanziaria della responsabilità civile è modificata e sottoposta nuovamente all'autorità preposta al rilascio delle licenze, è necessario compilare un nuovo allegato in sostituzione del vecchio.

5. **Condizioni e obblighi.** La copertura della responsabilità civile può essere sottoposta a condizioni nazionali o a obblighi imposti all'impresa ferroviaria in virtù dell'articolo 12. In questo caso, indicare in questo campo i relativi riferimenti.

6. **Firma.** Una persona autorizzata a prendere decisioni in merito alle licenze firma la licenza consegnata all'impresa ferroviaria. Copia del documento firmato è inviata alla Commissione. Una versione elettronica del documento è trasmessa alla Commissione. Indicare per esteso il nome della persona firmataria.

7. **Numero di notifica CE della licenza.** Per consentire l'identificazione del titolare della licenza, l'autorità che approva la copertura assicurativa inserisce nell'allegato il numero di notifica CE della licenza. In caso di rilascio di una nuova licenza, la Commissione attribuisce un numero di notifica CE alla licenza e lo comunica all'autorità preposta al rilascio delle licenze.